

Publicato il 03/06/2022

N. 00821/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00813/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 813 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via P. Fiore, n.14;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Foggia e U.T.G. - Prefettura di Foggia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Bari, alla via Melo, n. 97;

per l'annullamento

- del decreto del Prefetto della Provincia di Foggia prot. n. 0013813 del 19 aprile 2017, notificato il 12 maggio 2017 presso la Questura di Foggia, con il quale veniva fatto divieto al sig. -OMISSIS- di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, alla luce della nota della Questura di Foggia del 23 marzo 2017;

- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale all'atto qui gravato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura di Foggia e dell'U.T.G. - Prefettura di Foggia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 marzo 2022 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con il presente gravame, il sig. -OMISSIS- ha impugnato il decreto del Prefetto della Provincia di Foggia prot. n. 0013813 del 19 aprile 2017, con il quale gli è stato fatto divieto di detenere armi, munizioni e materie esplosive, alla luce della nota della Questura di Foggia del 23 marzo 2017. A sostegno di tali determinazioni viene richiamato un episodio di litigiosità familiare, risalente al 2017, verificatosi per ragioni futili (le modalità di parcheggio di un'autovettura) e sfociato in plurime aggressioni tra parenti, comportando –per quel che qui rileva- una prognosi di tre giorni per il soggetto aggredito dall'odierno ricorrente, ritenuto sintomatico della pericolosità del soggetto.

Le censure articolate avverso l'impugnata revoca si sostanziano nella contestazione dell'assenza di adeguata motivazione, di esercizio della discrezionalità tradottasi in mero arbitrio ed erronea presupposizione, in riferimento agli artt. 10, 11 e 39 del T.U.L.P.S. e 3, 7, 8, 10 e 10 bis della legge n. 241/90; ciò in ragione del fatto che la revoca si fonderebbe su di un unico isolato episodio, nel quale il ricorrente comunque non avrebbe fatto uso di armi, inidoneo a giustificare in sé un giudizio di pericolosità né a sostenere l'inaffidabilità del soggetto di cui si tratta.

Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimare a mezzo dell'Avvocatura erariale, chiedendo il rigetto del gravame.

Con ordinanza di questa Sezione n. 328/2017, è stata respinta l'istanza cautelare *“Considerato che le gravate determinazioni hanno funzione di prevenzione e sono fondate su valutazioni ampiamente discrezionali; Rilevato che, in ogni caso, il fatto contestato al ricorrente non è affatto isolato ma si inserisce in una sequenza pregressa di episodi di litigiosità familiare; Ritenuto, pertanto, che le esigenze connesse alla tutela della pubblica incolumità debbano in questa fase prevalere su quelle rappresentate dal ricorrente comunque suscettibili di tutela alternativa (tra l'altro attraverso il ricorso a sistemi di pagamenti diversi dal danaro contante)”*.

All'udienza del 2 marzo 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

2.- Il gravame non può trovare accoglimento.

Devono essere confermate in sede di merito, le considerazioni già svolte in sede cautelare, alla luce di costante giurisprudenza, dalla quale il Collegio non ha ragioni di discostarsi.

Si riportano alcune recenti pronunzie in merito agli ampi spazi di discrezionalità spettanti all'Autorità amministrativa rispetto alle autorizzazioni di polizia, recanti principi applicabili alla fattispecie in esame: a) *“In sede di valutazione prognostica attinente alla tematica delle armi e al rilascio dei provvedimenti amministrativi in tal senso limitativi, la P.A. gode di ampia discrezionalità. Invero, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del R.D. n. 773/1931, l'Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di non affidabilità del titolare del porto d'armi valorizzando il verificarsi di situazioni complessivamente non ascrivibili alla buona condotta dell'interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto né un comprovato abuso nell'utilizzo delle armi, in quanto, ai fini della revoca della licenza, l'Autorità di P.S. può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità dell'abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla*

riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell'interessato, purché l'apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo, trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell'uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati” (cfr. T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, 28/02/2022, n. 355; in termini, T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, 31/01/2022, n. 79); b) “Ai fini della revoca dell'autorizzazione e del divieto di detenzione di armi e munizioni non è necessario un obiettivo ed accertato abuso delle armi, né un giudizio di pericolosità sociale dell'interessato bensì è sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come il soggetto non sia del tutto affidabile al loro uso...; pertanto, il divieto non richiede una particolare motivazione e il successivo vaglio del giudice amministrativo deve limitarsi alla sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie” (cfr. T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 24/08/2021, n. 1914); c) “Ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del R.D. n. 773 del 1931, l'amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di "non affidabilità" del titolare del porto d'armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla "buona condotta" dell'interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto né un comprovato abuso nell'utilizzo delle armi in quanto, ai fini della revoca della licenza, l'Autorità di pubblica sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità di abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, purché l'apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo, trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell'uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati” (cfr. T.A.R. Campania Napoli Sez. V,

26/07/2021, n. 5222; in termini, T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, 07/07/2021, n. 1669);).

Negli stessi termini si è espresso anche il giudice di appello: *“In materia di revoca della licenza di porto d'armi l'amministrazione può fondare il giudizio di non affidabilità del titolare del porto d'armi sulla base del verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla buona condotta dell'interessato, non rendendosi necessario né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto né un comprovato abuso nell'utilizzo delle armi”* (cfr. Cons. Stato Sez. III, 13/01/2020, n. 265).

Nella fattispecie in esame, l'episodio sul quale si fonda il divieto gravato denota una non trascurabile inclinazione alla violenza ingiustificata e, in ogni caso, non ha rappresentato un episodio isolato, inserendosi in una sequenza pregressa di denunce e querele (cfr. la nota di P.G. del 18.3.2017, prodotta il 31.8.2017 e la querela prodotta unitamente al ricorso). Pertanto, la circostanza che il ricorrente non abbia precedentemente abusato delle armi, contrariamente a quanto si afferma in ricorso, non dà garanzie di assoluta affidabilità del soggetto per il futuro, specie a fronte di episodi, come quello denunciato, rivelatori di significativa aggressività.

L'atto gravato, dunque, è legittimamente supportato dalla valutazione di non piena affidabilità del ricorrente. Tanto più che il ricorrente stesso era stato autorizzato all'uso delle armi per motivi di difesa personale, collegati all'attività di agricoltore svolta nella provincia di Foggia, laddove esistono ormai sistemi di vigilanza privata e metodi alternativi al pagamento in contanti.

3.- Il gravame va, dunque, respinto. Considerata, tuttavia, la vicenda nel suo complesso e la natura della pretesa azionata, si dispone la compensazione tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

respinge. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere

Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Giacinta Serlenga

IL PRESIDENTE
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.